

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA
Provincia di Pavia



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E DELLE FESTE
PAESANE

Approvato con delibera C.C. n. 4 del 30.01.2017

INDICE

Titolo I Oggetto del regolamento

Art. 1 Finalità del Regolamento

Titolo II Svolgimento e programmazione di sagre e feste paesane

Art. 2 Definizione di sagra e festa paesana

Art. 3 Soggetti organizzatori

Art. 4 Attività non consentite

Art. 5 Programmazione annuale

Art. 6 Spostamento luogo data della sagra ed inserimento successivo all'approvazione del calendario annuale

Art. 7 Iniziative concomitanti e iniziative alla prima edizione

Titolo III

Requisiti, titoli abilitativi, sicurezza e altre disposizioni

Art. 8 Disposizione generale

Art. 9 Attività di somministrazione

Art. 10 Prescrizioni di sicurezza

Art. 11 Attività rumorose

Art. 12 Sagre e feste su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori

Art. 13 Patrocinio comunale.

Art. 14 Accoglimento della richiesta di Patrocinio e/o contributo

Disposizioni finali

Art. 15 Responsabilità

Art. 16 Sanzioni

Art. 17 Entrata in vigore

Art. 18 Vigilanza

Titolo I

Oggetto del Regolamento

Art.1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di sagre e feste paesane nell'ambito del territorio comunale, su aree pubbliche e private, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti merceologici.

Titolo II

Svolgimento di sagre e feste paesane

Art.2

Definizione di “sagra” e “festa paesana”

1. Per sagre e feste paesane si intendono tutte quelle manifestazioni aventi come elemento caratterizzante la somministrazione di alimenti e bevande, o comunque con produzione di rifiuti da destinare al ciclo della raccolta differenziata, che sono legate a tradizioni folcloristiche, gastronomiche di promozione turistica e culturale finalizzate alla socialità, alla promozione ed all'aggregazione comunitaria;
2. Ricordato che tra le attribuzioni degli Enti Locali vi sono anche le funzioni relative alla promozione delle attività sociali, ricreativo-culturali, sportive e di salvaguardia dell'ambiente;

Art. 3

Soggetti organizzatori

1. I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre e feste paesane sono:
 - a) gli enti e le associazioni senza scopo di lucro a finalità culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato, e associazioni pro-loco purché regolarmente iscritte nell'apposito registro comunale delle associazioni;
 - b) gli altri enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
 - c) l'amministrazione Comunale;
 - d) i partiti politici;
 - e) gli organismi religiosi;
 - f) le associazioni sindacali.

Art. 4

Attività non consentite

1. **Non è consentito lo svolgimento di sagre e feste paesane nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;**
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità in relazione al territorio e alla caratteristica dell'iniziativa, rispettare prevalentemente la filiera corta, ed essere abbinata ad iniziative culturali o sportive o ricreative od espositive con accesso libero al pubblico.

Art. 5

Programmazione annuale

1. Il Comune redige il calendario-programma annuale delle sagre e delle feste paesane ricorrenti, caratterizzate da attività temporanee di somministrazione di bevande ed alimenti.
2. I soggetti interessati all'organizzazione di sagre o feste paesane dovranno dare comunicazione entro il 15 novembre di ogni anno, delle manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo al fine di poter essere iscritte nel calendario annuale, con lettera indirizzata all'ufficio Attività Produttive, della sagra o festa che intendono organizzare nell'anno, indicando:
 - a) denominazione dell'iniziativa;
 - b) luogo e data di svolgimento;
 - c) programma di massima dell'iniziativa;
3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle sagre e delle feste paesane ricorrenti che potranno svolgersi nell'anno solare successivo;
4. Il calendario approvato sarà comunicato ai richiedenti e alla Regione Lombardia e costituirà uno strumento di promozione e valorizzazione delle sagre e feste ivi inserite. Le feste e sagre ricorrenti, non inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale non potranno aver luogo.
5. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del calendario annuale, verificare che le varie sagre o feste paesane non siano tutte in successione di continuità le une con le altre, ma che vi siano opportuni periodi di sospensione nei quali non siano previste sagre o feste in tutto il territorio comunale.

Art. 6

Spostamento luogo e data ed inserimento sagra successivo al calendario annuale approvato

1. Lo spostamento di luogo e data dello svolgimento **di una sagra o manifestazione** dopo la formulazione del calendario, potrà esser autorizzata dalla Giunta Comunale su istanza motivata del soggetto organizzatore, così come per l'inserimento successivo all'approvazione del calendario annuale.

Art. 7

Iniziative concomitanti e iniziative alla prima edizione

1. Nel caso di iniziative concomitanti per luogo di svolgimento, sarà data priorità alla sagra storicamente più antica e in caso di ulteriore parità sarà effettuato apposito sorteggio.

Titolo III

Requisiti, titoli abilitativi, sicurezza e altre disposizioni

Art. 8

Disposizione generale

1. Le attività svolte nelle manifestazioni Sagre e Feste paesane possono essere molteplici e possono interessare:

- commercio su aree pubbliche
- commercio di cose antiche ed usate
- attività di scambio tra hobbisti
- vendita di prodotti artigianali
- vendita di prodotti agricoli
- somministrazione temporanea di alimenti e bevande
- giochi di abilità (tiro del cacio, tiro alla fune, corsa nei sacchi ecc.)
- pubblici spettacoli in genere e piccoli intrattenimenti, con balli con o senza orchestra
- fuochi d'artificio
- installazione di giostre
- manifestazioni di sorte (lotterie, tombole e pesche di beneficenza).

2. In relazione al tipo di attività complessivamente svolte, al luogo di svolgimento, alle strutture temporanee allestite (gazebo, tenso-strutture, palco, ecc.), al presunto afflusso di persone, gli organizzatori dovranno richiedere i titoli abilitativi, previsti dalla normativa vigente.

Art. 9

Attività di Somministrazione

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali è soggetta a SCIA da presentarsi all'Ufficio Attività Produttive / Ufficio Polizia Locale. Tale attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed nei locali o aree a cui si riferisce la manifestazione e per le manifestazioni inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale.

2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici ma è soggetta al rispetto delle disposizioni in materia di sanità, ambientali e di sicurezza.

Art. 10

Prescrizioni di sicurezza

1. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree o in locali idonei. Qualora l'area della sagra sia circoscritta dovrà essere dichiarata, dagli organizzatori, la capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone;

2. Le manifestazioni che interessano pubblici spettacoli o intrattenimenti sono soggette alle disposizioni previste dall'art. 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e successive modifiche. Per la verifica della solidità e della sicurezza, del luogo ove si svolge il pubblico spettacolo, si applicano le disposizioni degli articoli 141, 141 bis e 142 del R.D. 6/5/1940 n. 635, e le disposizioni di cui DM 19/08/1996 in materia di prevenzione incendi.

3. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi punti:

a) Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.

b) L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovranno essere realizzate a norma di legge e certificate da tecnico abilitato.

c) Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei sostegni ad alta resistenza meccanica alla trazione e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.

d) Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra.

e) Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere debitamente ed appositamente incanalati e trattati.

3. Nelle manifestazioni che prevedono sfilate di carri allegorici è necessario che:

a) i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141-bis del Regolamento del TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;

b) le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005).

Art. 11

Attività Rumorose

1. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal Piano comunale di zonizzazione sull'acustica e la disciplina delle attività rumorose.
2. In particolare, per la diffusione musicale all'aperto dovrà essere presentata dichiarazione a firma di un tecnico abilitato del rispetto dei limiti previsti dal suddetto piano di zonizzazione **ovvero presentare eventuale richiesta di deroga ai limiti di rumorosità.**

Art. 12

Sagre e feste su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico dei promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio.
2. La pulizia dell'area della sagra è interamente a carico dell'organizzazione, la quale s'impegnerà a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi. Resta a carico dell'amministrazione la fornitura di idonei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti.
3. Per ogni manifestazione dovrà essere stipulata idonea polizza RC (a copertura di eventuali danni a terzi e al patrimonio comunale) da rimettersi in copia all'Ufficio Attività Produttive / Ufficio Polizia Locale del Comune prima di ogni manifestazione.
4. L'eventuale rimborso per spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature (palco, sedie, tavoli, panche, gazebo, tensostrutture, ecc.) fornito dall'Amministrazione Comunale verrà stabilito dalla Giunta Comunale con separato atto e tempestivamente comunicato agli organizzatori.

Art. 13

Patrocinio Comunale. Ammissione al Patrocinio Comunale.

1. Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento da parte del Comune verso le iniziative degli enti e delle associazioni meritevoli per le finalità meglio precisate di seguito.
2. **Il Patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale.**
3. La manifestazione, la sagra e qualsivoglia altra iniziativa, qualora valutata positivamente nei contenuti e negli obiettivi, è ammessa al Patrocinio nei casi in cui:
 - a) contribuisca alla crescita culturale, scientifica, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza e del territorio, favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
 - b) promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di particolare interesse per il territorio e la cittadinanza;
 - c) sia finalizzata allo sviluppo della cultura della pace, alla coscienza dei valori della Patria, delle sue Istituzioni, della legalità e sia ispirata ai principi della solidarietà e della tolleranza;
 - d) risponda alle linee programmatiche dell'amministrazione Comunale;
 - e) sia legata alle tradizioni locali;
 - f) abbia carattere nazionale o internazionale;
 - g) sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studi (università) o di organismi culturali e sportivi.
4. **Non sono ammesse al Patrocinio iniziative di carattere partitico o sindacale.**
La concessione del Patrocinio non comporta l'assunzione di oneri finanziari da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo articolo 14.

Art. 14

Accoglimento della richiesta di Patrocinio e/o di contributo

1. Nel caso di accoglimento della richiesta di patrocinio e/o di contributo, l'Amministrazione Comunale può concedere l'eventuale uso gratuito delle strutture e delle attrezzature comunali, provvedere alla pubblicizzazione dell'iniziativa, erogare un contributo economico secondo la natura della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.
2. Per quanto concerne la concessione di contributi economici, il richiedente dovrà inoltrare per tempo (almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione) domanda scritta allegando programma dettagliato, preventivo di spesa e una dichiarazione comprovante analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti oltre all'elenco degli eventuali sponsor.
3. L'Amministrazione si riserva di verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione con relativo consuntivo di spesa e ogni altra documentazione in merito.
4. Il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa patrocinata, limitatamente al periodo della manifestazione, dovrà riportare lo stemma civico, l'indicazione "Comune di Santa Maria della Versa" e, se del caso, la titolarità del relativo Assessorato proponente il patrocinio. La bozza di detto materiale dovrà essere visionata dall'Assessorato e/o dall'Ufficio competente.
5. Per le iniziative e le manifestazioni ammesse al patrocinio e/o al contributo comunale, che siano patrocinate anche da altri Enti pubblici, in tutte le forme pubblicitarie adottate, è consentita la citazione di detti enti nello stesso modo in cui risulta evidenziata la dicitura del Comune di Santa Maria della Versa.
6. E' ammesso altresì il ringraziamento pubblicitario con la citazione degli sponsor purché la scritta appaia al fondo del messaggio e a caratteri più piccoli.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta il diniego e/o la revoca del patrocinio e del contributo anche per successive analoghe iniziative.

Titolo III **Disposizioni Finali**

Art. 15 **Responsabilità**

1. Ad eccezione delle iniziative a cui attribuisca carattere di preminenza e di particolare interesse pubblico, e decida quindi di prendervi parte attiva, l'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari del patrocinio e/o dei contributi di cui al presente regolamento e soggetti terzi per forniture di beni e servizi in dipendenza dell'attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell'intervento, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali, in base al presente regolamento, ha concesso patrocinio, contributi finanziari e/o altri vantaggi economici.

Art. 16 **Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00.

Art. 17 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.

Art. 18 **Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.